

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2021
230/2021/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER
IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2022**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1160^a riunione del 1 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in materia di infrastrutture energetiche transeuropee;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 666/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 666/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e il relativo Allegato A (di seguito: Requisiti di Piano);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2019, 201/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/GAS, e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RQTG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 180/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 180/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 380/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 539/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 539/2020/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 114/2019/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023);
- ai sensi del comma 33.1 della RTTG, le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, le proposte tariffarie per l’anno successivo;
- ai sensi del comma 33.6 della RTTG, entro il 31 maggio 2021 l’Autorità valuta le proposte tariffarie e provvede a determinare i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG relativi all’anno 2022; contestualmente, l’Autorità provvede a rideterminare i ricavi di riferimento RT e RM dell’anno 2021 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo ΔRT_t^{CONS} e ΔRM_t^{CONS} che, ai sensi degli articoli 29 e 32 della RTTG, rilevano ai fini della determinazione dei fattori correttivi di competenza del medesimo anno 2021;
- con la deliberazione 180/2020/R/GAS, l’Autorità ha disposto l’approvazione delle proposte tariffarie e determinato i corrispettivi tariffari relativi all’anno 2021 per il servizio di trasporto e misura del gas naturale;
- con la deliberazione 539/2020/R/GAS di valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale (di seguito: Piani) 2019 e 2020, l’Autorità ha espresso valutazioni critiche su alcuni interventi di sviluppo della rete di trasporto e ha disposto di proseguirne la valutazione nell’ambito dei successivi Piani;
- ai sensi del comma 7.3 dei Requisiti di Piano, sono definiti “in valutazione” gli interventi che non prevedono attività realizzative nell’orizzonte decennale di Piano;

- le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della RTTG disciplinano i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti nelle reti di trasporto del gas naturale, anche tenuto conto delle valutazioni espresse nell'ambito dei Piani; in particolare:
 - a) ai fini del calcolo delle quote di ricavo riconducibili ai costi di capitale (remunerazione base e ammortamenti), il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità e siano inclusi nel Piano; nei casi in cui, in esito alle valutazioni dei Piani espresse dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 93/11, risulti dalla ACB di un intervento un beneficio per il sistema nazionale del gas inferiore ai costi, tale intervento è ammesso al riconoscimento tariffario nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili (cfr. comma 4.1 della RTTG);
 - b) inoltre, ai fini del calcolo della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale per i nuovi investimenti entrati in esercizio negli anni dal 2020 al 2022, qualora un intervento sia incluso nel Piano ma non presenti tutti gli elementi informativi necessari alla valutazione, è ammesso in via transitoria alla sola remunerazione base a condizione che, nel successivo Piano, l'impresa di trasporto presenti tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'intervento (cfr. commi da 5.3 a 5.6 della RTTG);
- ai sensi del comma 4.7 della RTTG, al valore di preconsuntivo delle immobilizzazioni in corso che si prevede siano iscritte a bilancio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della proposta tariffaria è applicato, per la copertura degli oneri finanziari, un tasso ridotto rispetto al tasso di remunerazione per l'attività di trasporto gas di cui al TIWACC.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 33.1 della RTTG, le imprese di trasporto hanno presentato all'Autorità le proposte dei ricavi di riferimento per i servizi di trasporto e misura del trasporto relativi all'anno 2022, nonché i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2021 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo:
 - a) la società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con comunicazione del 30 marzo 2021 (prot. Autorità A/14772 del 30 marzo 2021);
 - b) la società Energie Rete Gas S.r.l., con comunicazione del 31 marzo 2021 (prot. Autorità A/15144 del 31 marzo 2021), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 7 maggio 2021 (prot. Autorità A/20448 del 10 maggio 2021) e del 28 maggio 2021 (prot. Autorità A/22943 del 31 maggio 2021) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione del 3 maggio 2021 (prot. Autorità P/19820);
 - c) la società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., con comunicazione del 29 marzo 2021 (prot. Autorità A/14496 del 29 marzo 2021);
 - d) la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con comunicazione del 31 marzo 2021 (prot. Autorità A/15169 del 1° aprile 2021), come successivamente

- modificata e integrata con comunicazione del 10 maggio 2021 (prot. Autorità A/20635 del 11 maggio 2021);
- e) la società Metanodotto Alpino S.r.l., con comunicazione del 31 marzo 2021 (prot. Autorità A/15021 del 31 marzo 2021), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 28 aprile 2021 (prot. Autorità A/19246 del 28 aprile 2021);
 - f) la società Netenergy Service S.r.l., con comunicazione del 29 marzo 2021 (prot. Autorità A/14466 del 29 marzo 2021);
 - g) la società Retragas S.r.l., con comunicazione del 29 marzo 2021 (prot. Autorità A/14448 del 29 marzo 2021), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 10 maggio 2021 (prot. Autorità A/20503 del 10 maggio 2021) e del 18 maggio 2021 (prot. Autorità A/21609 del 18 maggio 2021), a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazioni del 3 maggio 2021 (prot. Autorità P/19821) e del 14 maggio 2021 (prot. Autorità P/21340);
 - h) la società SGI S.p.A., con comunicazione del 31 marzo 2021 (prot. Autorità A/15163 del 1° aprile 2021), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 7 maggio 2021 (prot. Autorità A/20450 del 10 maggio 2021), a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 3 maggio 2021 (prot. Autorità P/19822);
 - i) la società Snam Rete Gas S.p.A., con comunicazione del 31 marzo 2021 (prot. Autorità A/15180 del 1° aprile 2021), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 10 maggio 2021 (prot. Autorità A/20636 del 11 maggio 2021) e del 17 maggio 2021 (prot. Autorità A/21582 del 18 maggio 2021) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazioni del 3 maggio 2021 (prot. Autorità P/19823) e del 14 maggio 2021 (prot. Autorità P/21339);
- la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativa all’anno 2022 presentata dalla società Energie Rete Gas S.r.l. include, ai sensi del comma 7.10 della RTTG, un’istanza di attivazione del parametro Y per la copertura dei costi incrementali per la copertura dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo; e che tale istanza riguarda costi operativi sostenuti per la fornitura di un servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio ai sensi dell’articolo 22 della RQTG, resosi necessario a seguito di una emergenza di servizio per cause non imputabili all’impresa di trasporto (nella fattispecie, una causa di forza maggiore riconducibile ad un evento naturale eccezionale); tali costi rientrano quindi tra i costi effettivi ammessi al riconoscimento tariffario ai sensi dei commi 7.1 e 7.4 della RTTG e risultano incrementali rispetto ai costi operativi complessivamente riconosciuti (incluse le eventuali quote residue delle maggiori efficienze realizzate nel corso dei precedenti periodi regolatori) e coerenti con i requisiti di cui al medesimo comma 7.10 della RTTG;
 - le proposte tariffarie presentate dalle società Energie Rete Gas S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. contengono, quali immobilizzazioni in corso, incrementi patrimoniali capitalizzati afferenti ad attività propedeutiche alla

realizzazione delle opere e al loro inserimento nel Piano, quali studi di pre-fattibilità e di fattibilità, pianificazione, verifica della compatibilità ambientale in fase pre-autorizzativa e progettazione preliminare, relativi ad interventi sui quali l’Autorità ha disposto di proseguirne la valutazione nell’ambito dei successivi Piani ai sensi della deliberazione 539/2020/R/GAS;

- la proposta tariffaria di Retragas S.r.l. include altresì incrementi patrimoniali afferenti ad un’opera di potenziamento di un’infrastruttura di trasporto esistente ma ricompresa, nell’ambito del Piano 2020, al più ampio intervento di nuova metanizzazione della Provincia Autonoma di Trento (oggetto di valutazione critica ai sensi della deliberazione 539/2020/R/GAS e messo conseguentemente “in valutazione”), con spesa di investimento inferiore alla soglia di applicabilità dell’analisi costi-benefici; la società ha tuttavia evidenziato come tale intervento, pur ricompreso all’interno dell’intervento “in valutazione”, è “*finalizzato ad incrementare la sicurezza e la continuità del servizio in aree già metanizzate*”;
- con riferimento alla proposta tariffaria di Snam Rete Gas S.p.A., tenuto conto della comunicazione di risultanze istruttorie del 14 maggio 2021, la società ha escluso dagli incrementi patrimoniali presentati ai fini tariffari quelli riconducibili alla c.d. *virtual pipeline* di cui all’articolo 70, comma 6, del decreto-legge 76/2020, nelle more della definizione, da parte dell’Autorità, dei criteri di riconoscimento tariffario e delle relative modalità di allocazione dei costi afferenti a tale particolare tipologia di investimento agli utenti del servizio di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 33.4 della RTTG, con comunicazione del 30 aprile 2021 (prot. Autorità A/19672 del 3 maggio 2021), la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all’Autorità un modello tariffario che permette di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo (anno 2022) e di stimarne la possibile evoluzione oltre tale periodo;
- sulla base di tale modello, e delle informazioni rilevanti per il calcolo dei corrispettivi come risultanti dalle proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto, emerge come, per l’anno 2022 e rispetto all’anno 2021:
 - a) la variazione dei corrispettivi di capacità (pari mediamente a circa +5% sia per i corrispettivi di entrata che per i corrispettivi di uscita) riflette la variazione dei ricavi di riferimento da recuperare mediante corrispettivi di capacità (+5,2%) e la variazione delle capacità previste in conferimento (-4,4% per i punti di entrata, pressoché nulla per i punti di uscita), anche tenuto conto della differente ripartizione delle capacità previste in conferimento tra i diversi punti di entrata;
 - b) la variazione del corrispettivo unitario variabile CV_U (pari a +4,7%) sia riconducibile alla variazione dei ricavi di riferimento da recuperare mediante l’applicazione di tale corrispettivo (-0,8%) e alla variazione dei volumi di riferimento (-5,2%).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le risorse attualmente disponibili a valere sul “Conto oneri trasporto” risultano in larga misura ascrivibile al sovra-gettito per l’impresa maggiore di trasporto registrato, in via straordinaria, negli anni 2017 e 2018 come conseguenza del meccanismo di rimodulazione nel tempo dei diritti di trasporto (cd. *reshuffling*) di cui alla deliberazione 666/2017/R/GAS;
- il fattore correttivo dei ricavi di capacità di cui al comma 29.1 della RTTG di competenza dell’anno 2020 ($FC_{2020}^{T,CAP}$) risulta pari a circa 157,9 milioni di euro (che le imprese devono ricevere da Cassa); tale fattore correttivo è in larga misura riconducibile alla scelta, operata con deliberazione 114/2019/R/GAS, di includere le capacità oggetto di *reshuffling* nelle capacità previste in conferimento considerate ai fini della determinazione dei corrispettivi di capacità, e di recuperare il mancato gettito nell’ambito dei fattori correttivi;
- il fattore correttivo dei ricavi di *commodity* del servizio di trasporto di cui al comma 30.1 della RTTG di competenza dell’anno 2020 ($FC_{2020}^{T,COM}$) risulta pari a circa 10,2 milioni di euro (che le imprese devono ricevere da Cassa); e che tale ammontare è stato determinato coerentemente con le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 della deliberazione 180/2020/R/GAS;
- il conguaglio delle partite relative al Gas Non Contabilizzato di cui al comma 30bis.1 della RTTG di competenza dell’anno 2020 ($C^{2020,GNC}$) risulta pari a circa 21,6 milioni di euro (che le imprese devono ricevere da Cassa);
- complessivamente le imprese di trasporto devono ricevere da Cassa, a valere sul “Conto oneri trasporto”, una somma pari a circa 189,6 milioni di euro;
- ai sensi del comma 18.4 della RTTG, ai fini del dimensionamento del corrispettivo complementare CV_{FC} , l’Autorità tiene altresì conto di eventuali straordinarie esigenze di finanziamento o eccedenze del “Conto oneri trasporto”; e che, tenuto conto della previsione delle movimentazioni dovute al CV_{FC} approvato per l’anno 2021, si stima un’eccedenza di tale Conto pari a circa 84,5 milioni di euro; e che con deliberazione 180/2020/R/GAS, è stato disposto di gestire le partite di carattere straordinario accantonate sul “Conto oneri trasporto” in un periodo pari a tre anni (ai fini del dimensionamento del CV_{FC} dal 2021 al 2023);
- date le esigenze di carattere straordinario di competenza dell’anno 2020, anche dovute agli effetti di riduzione dei consumi dovuti alla pandemia da Covid-19, le eccedenze di cui al precedente punto possono più opportunamente essere utilizzate, in modo integrale, ai fini del dimensionamento del corrispettivo complementare CV_{FC} per l’anno 2022, che dunque deve essere dimensionato in modo tale da coprire il fabbisogno dei fattori correttivi di competenza dell’anno 2020 (189,6 milioni di euro), al netto delle eccedenze stimate di cui al precedente punto (84,5 milioni di euro); l’ammontare complessivamente da recuperare, nell’anno 2022, risulta dunque pari a 105,2 milioni di euro;
- i volumi di riferimento per l’anno 2022 rilevanti ai fini dell’applicazione del corrispettivo CV_{FC} , pari ai quantitativi di gas naturale prelevati dalla rete nei punti di

uscita verso impianti di stoccaggio e nei punti di riconsegna nell'anno 2020, di cui al comma 18.1 della RTTG, sono pari a 78.255.979.171 Smc;

- ai sensi del comma 18.2 della RTTG, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del Codice TAR, il corrispettivo CV_{FC} è applicato ai quantitativi prelevati dalla rete nei punti di uscita dalla rete di trasporto diversi dai punti di interconnessione;
- in ragione dei limitati quantitativi di gas naturale tipicamente prelevati nei punti di interconnessione con i sistemi esteri (nel 2020, pari a circa 0,3% dei volumi complessivamente prelevati dalla rete), l'applicazione del corrispettivo CV_{FC} secondo le modalità di cui alla RTTG non può generare sussidi impropri tra i punti di interconnessione e gli altri punti;
- e che peraltro, una volta completata la gestione delle sopra richiamate partite straordinarie legate al meccanismo del cd. *reshuffling* sul "Conto oneri trasporto", il corrispettivo CV_{FC} avrà natura residuale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 380/2020/R/COM è stato avviato un procedimento per l'aggiornamento dei criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo di regolazione che si avvia a partire dal 1° gennaio 2022; e che tale procedimento risulta tuttora in corso;
- è stato riscontrato un errore materiale nella RTTG, relativo al mancato requisito che le proposte tariffarie siano sottoscritte dal legale rappresentante delle imprese di trasporto.

RITENUTO CHE:

- nel caso di interventi "in valutazione", che non prevedono attività realizzative nell'orizzonte decennale di Piano:
 - a) possano essere considerati tra i costi di investimento ammessi al riconoscimento tariffario esclusivamente i costi, capitalizzati sugli specifici interventi e risultanti tra le immobilizzazioni in corso, propedeutici alla realizzazione delle opere e al loro inserimento nel Piano, quali quelli relativi agli studi di pre-fattibilità e di fattibilità, alla pianificazione, alla compatibilità ambientale in fase pre-autorizzativa e alla progettazione preliminare delle opere;
 - b) in via cautelativa, debbano essere sospesi dal riconoscimento tariffario eventuali costi di investimento afferenti ad attività realizzative o relativi ad opere entrate in esercizio;
- sia opportuno, in sede di revisione dei criteri di regolazione tariffaria per il prossimo periodo di regolazione, valutare l'introduzione di specifiche disposizioni in materia di riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni in corso afferenti ad investimenti propedeutici alla realizzazione delle opere e al loro inserimento nel Piano, volte ad introdurre livelli di remunerazione decrescenti in funzione del tempo, nonché

specificare le circostanze che comportano la dismissione delle immobilizzazioni in corso ai fini del riconoscimento tariffario, in particolare nei casi di interventi “in valutazione” o oggetto di valutazione negativa;

- con riferimento ai costi relativi agli interventi riconducibili alla c.d. *virtual pipeline* di cui all'articolo 70, comma 6, del decreto-legge 76/2020, inizialmente inclusi nella proposta tariffaria di Snam Rete Gas S.p.A., ferma restando la possibilità di riconoscimento di tali interventi nel perimetro dell'attività di trasporto di gas naturale ai sensi del decreto-legge 76/2020, le modalità di copertura e di allocazione agli utenti dei relativi costi dovranno essere definite con apposito provvedimento dell'Autorità - nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e tenuto conto della necessità di coerenza con la disciplina comunitaria in materia di tariffe di trasporto del gas naturale - una volta individuato, con specifico provvedimento normativo, il perimetro delle infrastrutture e dei servizi che comporranno la c.d. *virtual pipeline*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura per l'anno 2022 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A., che risultano conformi ai criteri di cui alla RTTG;
- determinare, sulla base dei ricavi di riferimento come approvati ai sensi della presente deliberazione e del modello tariffario reso disponibile dalla società Snam Rete Gas S.p.A., i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG relativi all'anno 2022;
- determinare il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} tenuto conto di una necessità di copertura nel corso del 2022 pari a 105,2 milioni di euro;
- rideterminare i ricavi di riferimento RT e RM relativi all'anno 2021 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo ΔRT_{2021}^{CONS} e ΔRM_{2021}^{CONS} , come proposti dalle imprese di trasporto ai sensi del comma 33.1, lettera i), della RTTG;
- nelle more della conclusione del procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM, utilizzare, ai fini delle proposte tariffarie per l'anno 2022, un valore del tasso di remunerazione pari a quello in vigore per l'anno 2021;
- disporre che, in sede di rideterminazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2022 in via definitiva (contestualmente all'approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2023), si tenga conto, oltre che dei dati di consuntivo relativi all'anno 2021, anche del valore del tasso di remunerazione del capitale per l'attività di trasporto che sarà determinato per l'anno 2022 in esito al sopra richiamato procedimento;
- provvedere alla correzione degli errori materiali nella RTTG

DELIBERA

1. di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura del trasporto di cui all'articolo 33 della RTTG relative all'anno 2022, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., risultate conformi ai criteri di cui alla RTTG secondo le precisazioni di cui in premessa;
2. di determinare, per i punti di entrata e uscita della rete dei gasdotti di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di rideterminare, ai sensi del comma 33.6 della RTTG, i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2021 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo ΔRT_{2021}^{CONS} e ΔRM_{2021}^{CONS} , come proposti dalle imprese di trasporto;
4. di prevedere che i ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e per il servizio di misura relativi all'anno 2022 rideterminati in via definitiva in sede di approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2023 tengano anche conto dell'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto per l'attività di trasporto che sarà determinato in esito al procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM;
5. di sostituire, al comma 33.1 della RTTG, le parole "*Le proposte tariffarie includono*" con le parole "*Le proposte tariffarie devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società che attesti la conformità e riconciliabilità dei dati riportati nella proposta tariffaria con quelli desumibili dai documenti contabili della società, la conformità dei valori indicati con le modalità di valorizzazione a costo storico di primo acquisto o di costruzione nel caso di lavori in economia, senza tenere conto di eventuali rivalutazioni, nonché la pertinenza delle immobilizzazioni e dei contributi in conto capitale dichiarati con l'attività di trasporto e misura del gas naturale. Tali proposte includono:*";
6. di determinare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
8. di pubblicare la presente deliberazione e la RTTG, così come modificata, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini